



COMUNE DI PERUGIA

52 – AREA SERVIZI FINANZIARI

02 - U.O. GESTIONE ENTRATE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TARI

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15/9/2014
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21/3/2016
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 dell'11/4/2016
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 20/3/2017

Si attesta che il presente regolamento è conforme al testo depositato presso la
U.O. Segreteria Organi Istituzionali – Comunicazione – Affari Generali

INDICE

TITOLO I

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

CAPO I – Componente Tassa sui rifiuti (TARI)

Art. 2 (Caratteristiche del tributo)

Art. 3 (Presupposto)

Art. 4 (Soggetti passivi)

Art. 5 (Riduzioni e agevolazioni)

Art. 6 (Superfici escluse)

Art. 7 (Attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti)

Art. 8 (Pagamenti)

Art. 9 (Tributo giornaliero)

Capo II – Disposizioni comuni IUC, transitorie e finali

Art. 10 (Dichiarazioni)

Art. 11 (Versamenti)

Art. 12 (Accertamento e Riscossione)

Art. 13 (Funzionario Responsabile)

Art. 14 (Accertamento)

Art. 15 (Entrata in vigore)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI

Testo coordinato in vigore dall'1/1/2017

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente Regolamento del Comune di Perugia istituisce e disciplina l'Imposta unica comunale (di seguito IUC) ai sensi dell'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, relativamente alla componente TARI.
2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (di seguito IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (di seguito TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, che saranno disciplinate da apposito regolamento comunale, e nella tassa sui rifiuti (di seguito TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni normative legislative e regolamentari vigenti tempo per tempo relativamente alle singole fattispecie tributarie.

Capo I – Componente Tassa sui rifiuti (TARI)

Art. 2

(Caratteristiche del tributo)

1. La TARI ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
2. La TARI è corrisposta in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Le tariffe, a copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana, sono determinate sulla base del c.d. 'metodo normalizzato' di cui al D.P.R. n. 158/1999 richiamato dall'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013, in conformità del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro il termine, fissato da norme statali, per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata adozione della deliberazione entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 3

(Presupposto)

1. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.
2. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
3. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione (gas, acqua, energia elettrica), è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile, finché queste condizioni permangono, salvo prova contraria.
5. Anche in mancanza dei presupposti di cui al **comma** precedente, l'occupazione di un locale relativo ad un'utenza domestica decorre dalla data di acquisizione della residenza anagrafica e permane per tutto il periodo in cui la stessa viene mantenuta.
6. Il cambio di residenza anagrafica non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione al pagamento della Tassa, essendo a tal fine necessario presentare apposita denuncia di variazione secondo le modalità e nei termini previsti all'art. 10 delle disposizioni comuni in materia di IUC.

Art. 4

(Soggetti passivi)

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. In caso di più possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali destinati ad attività ricettiva di tipologia riconducibile a quella extra alberghiera di cui alla L.R. 13 del 12.7.2013 ed agrituristica di cui alla L.R. 14/08/1997, n. 28, la tariffa è dovuta da colui che esercita l'attività. A tali utenze si applica la categoria tariffaria prevista per le attività di tipo alberghiero con o senza ristorante. Per l'attività agrituristica la predetta categoria tariffaria troverà applicazione limitatamente al tempo richiesto per l'espletamento dell'attività agrituristica stessa, in applicazione delle previsioni di cui all'art. 6 della citata L.R. 14/08/1997 n. 28. Ai fini del relativo calcolo è fatto obbligo al gestore dell'attività di presentare idonea documentazione entro il termine di cui al successivo art. 10 delle disposizioni comuni del presente regolamento.
4. Le strutture ricettive a gestione non imprenditoriale (Bed & Breakfast, affittacamere) sono assimilate all'utenza domestica. Per le predette categorie i componenti del nucleo familiare sono calcolati con riferimento ai dati anagrafici e alla potenzialità ricettiva, nel massimo di 6 componenti. Per i mesi in cui l'attività ricettiva non è svolta si tiene conto del solo nucleo familiare di colui che esercita l'attività. I

dati relativi al periodo di attività e alla potenzialità ricettiva sono dedotti dalla segnalazione certificata di inizio di attività.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civili abitazioni, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, limitatamente alle superfici a tal fine utilizzate si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva. Qualora non sia possibile distinguere la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, si applica all'intera superficie la tariffa delle utenze non domestiche.

Art. 5

(Riduzioni e agevolazioni)

1. In applicazione dell'articolo unico, comma 659, della Legge di stabilità 2014, le tariffe della TARI sono ridotte nei seguenti casi:

a) abitazioni tenute a disposizione, da soggetti residenti nel Comune di Perugia e non, per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Il calcolo della tariffa si basa sul nucleo familiare anagrafico del possessore o detentore e, comunque, nel limite massimo di 3 unità: riduzione del 30%;

b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare: riduzione del 30%;

c) ai fini dell'applicazione della tariffa alle utenze domestiche si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali della popolazione residente; dal numero complessivo sono esclusi i componenti che, per un periodo superiore a 183 giorni all'anno, risultano:

- ricoverati presso case di cura o di riposo;

- detenuti in istituti di pena;

- domiciliati in altri comuni o all'estero per motivi di studio o di lavoro.

L'esclusione è riconosciuta dal giorno della richiesta da parte del titolare dell'utenza, sulla base di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale deve obbligatoriamente essere indicato il domicilio del componente per il quale si chiede la deduzione dal nucleo abitativo. Nel caso in cui tale riduzione sia riferita al titolare dell'utenza, nonché unico occupante, verrà decurtata per intero la quota variabile della tariffa.

d) Il collaboratore domestico che non presti più servizio presso l'abitazione, pur mantenendovi la residenza, può essere decurtato dal calcolo della Tariffa se per lo stesso sia stata richiesta la cancellazione all'ufficio di Anagrafe comunale. La variazione decorre dalla data della richiesta di cancellazione anagrafica nel caso in cui, a seguito accertamento da parte della Polizia Municipale, ne venga confermata la veridicità;

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, le tariffe sono ridotte nella misura del 70%. Le zone servite sono individuate nelle cartografie allegate al progetto di gestione dei rifiuti approvato dal Comune.

2-bis. Nelle zone soggette a disagio ambientale le tariffe possono essere ridotte per le utenze domestiche collocate nelle superfici perimetrate in rosso ed in arancione nelle cartografie allegata a specifiche delibere del Consiglio Comunale. Le utenze collocate nelle perimetrazioni in rosso, più vicine rispetto alle altre dagli impianti, avranno una riduzione percentuale maggiore di quelle situate nelle zone perimetrate in arancione. Le percentuali delle predette riduzioni saranno determinate ogni anno con la delibera di approvazione della tariffa, in quanto potranno essere oggetto di variazione al mutare dell'ammontare dell'indennità di disagio ambientale riconosciuta al Comune e del numero delle utenze domestiche comprese nei perimetri indicati.

3. Per le utenze non domestiche viene annualmente concessa, a conguaglio, una riduzione progressiva fino al 20% della quota variabile del tributo, a favore del produttore di rifiuti che dimostri, con idonea documentazione, di avere autonomamente avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti assimilati agli urbani. La percentuale di riduzione, stabilita in sede di approvazione delle tariffe, è accordata in misura proporzionale ai quantitativi così recuperati, purché sia superata la soglia del 50% della produzione totale dei rifiuti assimilati.

4. Nella modulazione delle tariffe sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferite alle utenze domestiche, previste in sede di approvazione delle tariffe.

5. Nel caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, la tariffa è ridotta nella misura dell'80%.

6. Sono previsti interventi, applicabili solo alle abitazioni di residenza anagrafica, a favore di contribuenti residenti nel Comune di Perugia il cui nucleo familiare presenti le seguenti condizioni di capacità contributiva:

- a) indicatore ISEE non superiore ad € 6.000 - esenzione dal pagamento del tributo;
- b) indicatore ISEE compreso tra € 6.001 ed € 7.500 - contributo pari al 50%;
- c) indicatore ISEE compreso tra € 7.501 ed € 9.000 - contributo pari al 30%.

7. Per le famiglie con un numero di figli superiore a 3, il numero dei componenti da considerare ai fini dell'applicazione della tariffa è fissato in un massimo di tre, laddove l'indicatore ISEE sia inferiore a € 20.000. Tale agevolazione è cumulabile con quelle riportate ai punti b) e c).

8. Nel caso di coabitazioni, i limiti di cui ai commi 6 e 7 non devono essere superati dalla sommatoria degli Indicatori ISEE di tutti i soggetti occupanti. Per ottenere i suddetti benefici, i soggetti interessati devono presentare al Comune specifica e motivata domanda, a pena di decadenza, non oltre il 30 settembre dell'anno per il quale la tariffa è dovuta. Per l'anno 2014 il termine è differito al 31.12.2014.

8-bis. Nel caso di coabitazione in cui il nucleo familiare, avente un ISEE non superiore a € 15.000, sia composto da massimo due soggetti ultrasessantacinquenni di cui almeno uno non autosufficiente, sia nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da un soggetto ultrasessantacinquenne portatore di handicap, il conteggio dei soggetti occupanti non terrà conto della presenza di eventuali badanti, residenti o meno, anche

quando tale presenza superi i termini di cui al comma 1 punto c) del presente articolo, purché:

- a) non vi siano gradi di parentela tra la badante e i componenti del nucleo familiare;
- b) le badanti abbiano un regolare contratto di lavoro;
- c) siano stati adempiuti tutti i necessari obblighi previdenziali e assistenziali.

Tale agevolazione non è cumulabile con quelle riportate ai punti b) e c) del precedente comma 6.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al precedente comma 8.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste ai commi 2, 2-bis e 4, sono concesse, agli aventi diritto, secondo modalità stabilite con atto di natura dirigenziale, a condizione che l'utente sia in regola con il pagamento della TARI.

Art. 6

(Superfici escluse)

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, presentando la documentazione rilasciata dal soggetto che smaltisce il rifiuto speciale o pericoloso.

2. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano pertanto assoggettati al tributo quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

3. Non sono inoltre soggette al tributo:

- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse, pensiline, ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;
- solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, celle frigorifere, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura, altiforni, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone od operatori;
- locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggi per i portieri;

- parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti gratuiti, *purché non inseriti nel N.C.E.U.*;

- i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva, essendo soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi dall'attività sportiva, come ad esempio locali ed aree adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;

- i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato;

- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

- le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo e relative pertinenze; all'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e florovivaistiche, comprese le serre a terra; sono invece assoggettabili a tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo;

- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece soggetti a tariffa, nell'ambito delle citate strutture sanitarie, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tassa.

Le circostanze sopraelencate comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

4. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati, speciali non assimilati e/o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, qualora non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, sia per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, sia per la particolare attività esercitata, la superficie complessiva dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività di seguito indicate viene ridotta forfetariamente delle percentuali a fianco riportate:

N.	Tipologia di attività	Percentuale di riduzione
1	Lavorazione del ferro	50%
2	Lavorazione del legno, restauratori	50%
3	Lavorazione di materiali lapidei	40%
4	Stamperie - Tipografie, incisioni tipografiche, serigrafie	40%

5	Fabbricazione prodotti chimici, fibre sintetiche e artificiali	60%
6	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	50%
7	Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo	50%
8	Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici ed elettronici	50%
9	Riparazione autoveicoli, carrozzerie, elettrauto, gommisti	50%
10	Centri e/o ambulatori medici, dentistici, odontoiatrici, radiologici, veterinari, laboratori di analisi	50%
11	Lavanderie, tintorie	50%
12	Macellerie, pescherie	20%
13	Altre industrie manifatturiere	40%
14	Servizi di parrucchieria, estetista, solarium	20%

Per le attività non considerate nell'elenco di cui sopra, sempre che ricorrano le condizioni come sopra indicate, si farà riferimento a criteri di analogia.

Art. 7

(Attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti)

1. Le utenze non domestiche sono articolate in categorie, caratterizzate da omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, previste dalle tabelle allegate al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

2. Nel caso di non corrispondenza formale fra l'attività esercitata e le suddette categorie, deve essere attribuita, ai fini dell'applicazione della tariffa, la categoria di attività che presenta con esse maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti. La categoria tariffaria applicabile ad ogni utenza è relativa all'attività prevalente, nel caso in cui le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività presentino diverse destinazioni d'uso (vendita, uffici, magazzino, etc...).

Art. 8

(Pagamenti)

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune con la forma di riscossione prescelta dall'Ente, indicata in apposito provvedimento di natura dirigenziale adottato annualmente, se non diversamente disciplinato dalla normativa vigente.

2. Il Comune riscuote direttamente il tributo dovuto in base ad apposito avviso di pagamento inviato dal Gestore del servizio rifiuti contenente l'importo dovuto,

l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la categoria tariffaria dichiarata o accertata, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

3. Il mancato ricevimento dell'avviso di cui al comma precedente non esonera comunque il contribuente dal pagamento del tributo dovuto alle date stabilite dal presente regolamento.

4. Il pagamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato in quattro rate alle seguenti scadenze: - **31 marzo** - **31 maggio** - **31 luglio** - **30 settembre** oppure, a discrezione del contribuente, in unica soluzione entro il **16 giugno** dell'anno di competenza del tributo.

5. Gli eventuali avvisi in rettifica o a conguaglio verranno emessi in unica soluzione, con indicazione delle relative scadenze di pagamento e secondo le modalità e le forme stabilite al precedente comma 2.

6. In caso di mancato o insufficiente versamento di una o più delle rate stabilite dal presente regolamento entro la scadenza dei termini fissati, il Gestore del servizio provvederà a notificare al contribuente anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento un avviso di liquidazione con addebito delle spese di spedizione. Nel caso di mancato o insufficiente pagamento dell'avviso di liquidazione entro la scadenza dei termini, il Gestore del servizio provvederà a notificare al contribuente avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento e avvierà, nel caso di mancato pagamento dell'avviso entro i termini di legge, le procedure coattive previste dalla normativa vigente.

7. Per le utenze non domestiche alle quali sia stata inviata la comunicazione degli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Gestore del servizio provvederà a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con irrogazione della relativa sanzione.

Art. 9

(Tributo giornaliero)

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, e in modo ricorrente locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il tributo si applica in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La misura tariffaria applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale della TARI, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestiche di cui alla tabella allegata al DPR 27 aprile 1999, n. 158, maggiorata di un importo percentuale, non superiore al 100 per cento, stabilito in sede di approvazione delle tariffe.

3. Nel caso di non corrispondenza formale fra l'attività esercitata e le suddette categorie, deve essere attribuita, ai fini dell'applicazione della tariffa, la categoria di attività che presenta con esse maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al Gestore del servizio tutte le autorizzazioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

6. Per le occupazioni temporanee realizzate dagli operatori delle aree mercatali con autorizzazione pluriennale, il tributo dovrà essere corrisposto dal titolare della medesima in base alle giornate indicate nell'autorizzazione contestualmente alla scadenza della prima rata della Tosap.

7. Per tutto quanto non previsto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

Capo II – Disposizioni comuni IUC, transitorie e finali

Art. 10

(Dichiarazioni)

1. I soggetti passivi dei tributi sono tenuti a presentare la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

3. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente.

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei previgenti prelievi in materia di rifiuti (TARSU, TIA, TARES).

Art. 11

(Versamenti)

1. Per quanto riguarda le modalità e le scadenze di versamento, si rinvia alla disciplina regolamentare e di legge della componente TARI del tributo.

Art. 12

(Accertamento e riscossione)

1. Ai sensi del comma 691 dell'articolo unico della Legge di stabilità 2014, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune si avvale, per

l'accertamento della TARI, della società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti nell'anno 2013. Alla riscossione della TARI provvede direttamente il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 690, della Legge di stabilità 2014.

Art. 13

(Funzionario Responsabile)

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 14

(Accertamento)

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Resta in vigore, fino al compimento dei termini decadenziali e prescrizionali previsti dalla normativa vigente per l'accertamento delle violazioni, il Regolamento comunale per la disciplina della T.I.A.